

DELIBERAZIONE 25 novembre 2010.

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni
alla delibera n. 666/08/CONS (Deliberazione n. 608/10/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 25 novembre 2010;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai Spa nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “*Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi*”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, cd. “*direttiva sui servizi di media audiovisivi*”, che abroga e sostituisce la direttiva n. 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva n. 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 giugno 1997;



VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, che ha modificato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ad oggi recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTO l'art. 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone che “l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento”;

VISTO l'art. 22-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone che “l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento”;

VISTO l'art. 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha modificato l'art. 19, “dichiarazione di inizio attività”, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la “segnalazione certificata di inizio attività”;

VISTO l'Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall'Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 maggio 2003 - Serie generale n. 113, recante “Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali” ed in particolare l'art. 1, comma 2, laddove è previsto che non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il soggetto esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete;



VISTA, altresì, la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009 “*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2009, n. 298;

VISTA la Delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010 recante “*Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la Delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010 recante “*Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’art. 22-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, e la relativa modulistica, in seguito alle modifiche apportate al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall’entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, che hanno determinato l’ampliamento delle categorie dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro;

CONSIDERATA l’esigenza di gestire in capo a questa Autorità, in deroga a quanto disposto dalla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 nelle more dell’adeguamento del sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione, l’attività d’istruttoria delle iscrizioni e delle comunicazioni al Registro relative alle nuove categorie di soggetti introdotti a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall’entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;


UDITA la relazione dei Commissari Relatori Michele Lauria e Antonio Martusciello ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione - Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera *b*) dell’art. 2, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e



s.m.i. è così modificata:

“b.) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati”;

2. La lettera c) dell'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è così modificata:

“c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell'informazione” ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi”;

3. La lettera d) dell'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è così modificata:

“d. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari”;



Articolo 2

Domanda d'iscrizione

1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è inserito il seguente comma:

“5bis. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri nonché i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta presentano all'Autorità domanda d'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle suddette attività in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 3 della delibera n. 606/10/CONS e dall'art. 3 della delibera n. 607/10/CONS”.

Articolo 3

Conclusione del procedimento d'iscrizione

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è inserito il seguente comma:

“2bis. Gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri retroagiscono alla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della suddetta attività da parte dell'Autorità; gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l'emanazione del provvedimento”.

Articolo 4

Dichiarazioni relative all'assetto societario - Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni.

1. Nell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. nel paragrafo recante *“dichiarazioni relative all'assetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, delle concessionarie di pubblicità per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d) dell'allegato A e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi”* l'espressione *“fornitori di contenuti”* viene sostituita dalla seguente:

“fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici”;



Articolo 5

Dichiarazioni relative all'attività svolta - Allegato B alla delibera 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni

1. Nel paragrafo recante “*Dichiarazioni relative all'attività svolta*” dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., l'elenco contenente le diverse categorie di soggetti obbligati all'iscrizione al Registro è modificato al primo punto e al secondo punto come segue:

“• **gli operatori di rete producono**, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/ROC, che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione nonché le modalità di diffusione, e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con i fornitori di servizi di media/fornitori di contenuti;”

“• **i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici producono**, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la modalità di fornitura del servizio, la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con gli operatori di rete.


Nelle more dell'allineamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fornitore di contenuti producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 22/ROC che riporti la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione degli estremi contrattuali stipulati con l'operatore di rete.”

Articolo 6

Modulistica - Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni

1. Nell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS sono modificati i seguenti modelli di cui all'allegato 1 alla presente delibera:

- 2/ROC (“*Dati generali dell'Operatore di Comunicazione richiedente l'iscrizione*”);
- 21/ROC (“*Operatore di rete*”);
- 22/ROC (“*Fornitore di contenuti*”).



2. Nell'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS è introdotto il modello 24/ROC (*"Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari"*) di cui all'allegato 1 alla presente delibera.

Articolo 7 ***Disposizioni transitorie***

1. In deroga all'attuale sistema di deleghe ai Co.Re.Com. per la tenuta del Registro restano di esclusiva competenza dell'Autorità, fino alla revisione dell'attuale sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione, l'istruttoria dei procedimenti d'iscrizione e delle successive comunicazioni al Registro, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) della citata delibera, nonché l'istruttoria delle comunicazioni di variazione aventi ad oggetto l'inizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), da parte dei soggetti già iscritti al Registro.


2. Le comunicazioni di variazione aventi ad oggetto l'inizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni da parte dei soggetti già iscritti al Registro vanno trasmesse, fino alla revisione dell'attuale sistema informativo automatizzato del Registro, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: agcom@cert.agcom.it, compilando il Modello 15/ROC e il Modello 24/ROC.

3. I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di fornitore di contenuti sono tenuti agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, fino all'allineamento dei titoli abilitativi in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

4. I modelli 21/ROC e 22/ROC, così come modificati all'allegato 1 alla presente delibera, dovranno essere trasmessi solo a partire dalla comunicazione annuale 2011 secondo le modalità e i termini previsti dagli articoli 11 e 13 della citata delibera. Fino alla data di tale comunicazione, continueranno ad essere utilizzati gli attuali modelli 21/ROC e 22/ROC.

Articolo 8 ***Disposizioni finali***

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.


3. Costituiscono parte integrante della presente delibera i modelli 2/ROC, 21/ROC, 22/ROC e 24/ROC (di cui all'allegato 1) e gli allegati A e B alla delibera n. 666/08/CONS come modificati con la presente delibera.

4. Il testo del “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro*” integrato con le modifiche apportate dalla presente delibera è reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Napoli, 25 novembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MARTUSCIELLO



MODELLO 21/ROC**Operatore di rete**

Operatore di comunicazione richiedente	Codice Fiscale

Estremi autorizzazione:

Data di rilascio del provvedimento o di presentazione della dichiarazione inizio attività	Numero Provvedimento

Modalità di diffusione:

<input type="checkbox"/> DTT	<input type="checkbox"/> DVB-H	<input type="checkbox"/> Satellite	<input type="checkbox"/> Cavo coax/doppino rame	<input type="checkbox"/> Fibra Ottica (ultimo miglio)	<input type="checkbox"/> Altro(ADSL,WiMax...)
------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---	---	---

uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento per la diffusione televisiva


Estremi provvedimento:

Data	Numero protocollo/raccomandata
------	--------------------------------

uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento per la diffusione sonora

Estremi provvedimento:

Data	Numero protocollo/raccomandata
------	--------------------------------



Rapporti contrattuali con i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici / fornitori di contenuti

Operatore di comunicazione richiedente l'iscrizione

Codice fiscale

Fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici / Fornitore di contenuti			Data inizio contratto	Data scadenza contratto
Codice fiscale	Denominazione	Denominazione Marchio		

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare dell'operatore di comunicazione, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1, comma 29, della legge n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data _____

Firma _____



Istruzioni per la compilazione del Modello 21/ROC

Il Modello 21/ROC, riportato nella precedente pagina 1, è compilabile in modo informatizzato in quanto presenta dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibile scrivere, utilizzando la tastiera del vostro computer, del testo alfanumerico o inserire segni di spunta (la cosiddetta X).

Come procedere. Cliccare con la freccetta del mouse sui campi in colore grigio. Il campo diventerà di colore nero. A questo punto potete procedere a digitare, con la tastiera del vostro computer, il relativo testo.

Per i riquadri dove è necessario segnare la X (ad es. per indicare "DTT") occorre semplicemente cliccare con la freccetta del mouse sul relativo campo di colore grigio per attivare il relativo segno di spunta (il carattere X).

Compilati con il computer tutti i campi, stampate il relativo Modello 21/ROC.

IMPORTANTE

Non dimenticate, alla fine, di sottoscrivere il Modello 21/ROC.



MODELLO 22/ROC**Fornitore di contenuti**

Operatore di comunicazione richiedente		Codice fiscale

Numero	Totale	Denominazione marchio

Estremi autorizzazione

<input type="checkbox"/> Ministero competente	<input type="checkbox"/> AGCOM	<input type="checkbox"/> Regione/Provincia	<input type="checkbox"/> Stato Membro Unione Europea
---	--------------------------------	--	--

a carattere comunitario

gg/mm/aaaa	
Data di rilascio del provvedimento	Numero Provvedimento

ovvero

gg/mm/aaaa	
Data di presentazione dell'autorizzazione di cui al comma 12, art. 3 del. 664/09/CONS	Numero Raccomandata /Protocollo

Ambito di diffusione

<input type="checkbox"/> Nazionale	<input type="checkbox"/> Locale (*)
------------------------------------	-------------------------------------

Tipologia di contenuto

<input type="checkbox"/> Televisivo	<input type="checkbox"/> Radiofonico	
-------------------------------------	--------------------------------------	--

Modalità di diffusione

<input type="checkbox"/> DTT	<input type="checkbox"/> DVB-H	<input type="checkbox"/> via Satellite	<input type="checkbox"/> via cavo coassiale
------------------------------	--------------------------------	--	---


 Trasmissione simulcast

<input type="checkbox"/> DTT	<input type="checkbox"/> via Cavo coassiale	<input type="checkbox"/> via Satellite	<input type="checkbox"/> Web/IP	<input type="checkbox"/> Mobile/DVBH
------------------------------	---	--	---------------------------------	--------------------------------------

Responsabile dell'attività:

Cognome e Nome		Codice fiscale

Testata giornalistica	Cognome e nome direttore responsabile



Codici delle province corrispondenti all'area geografica servita (*)



Rapporti contrattuali con gli operatori di rete

Operatore di comunicazione richiedente l'iscrizione


Codice fiscale

Denominazione Marchio	Codice fiscale dell'operatore di rete	Denominazione operatore di rete	Numero ROC operatore di rete	Data inizio contratto	Data scadenza contratto

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare dell'operatore di comunicazione, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1, comma 29, della legge n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data _____

Firma _____



Istruzioni per la compilazione del Modello 22/ROC

Il Modello 22/ROC, riportato nella precedente pagina 1, è compilabile in modo informatizzato in quanto presenta dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibile scrivere, utilizzando la tastiera del vostro computer, del testo alfanumerico o inserire segni di spunta (la cosiddetta X).

Come procedere. Cliccare con la freccetta del mouse sui campi in colore grigio. Il campo diventerà di colore nero. A questo punto potete procedere a digitare, con la tastiera del vostro computer, il relativo testo.

Per i riquadri dove è necessario segnare la X (ad es. per indicare "Ministero competente") occorre semplicemente cliccare con la freccetta del mouse sul relativo campo di colore grigio per attivare il relativo segno di spunta (il carattere X).

Compilate con il computer tutti i campi, stampate il relativo Modello 22/ROC.

IMPORTANTE

Non dimenticate, alla fine, di sottoscrivere il Modello 22/ROC.



Cognome e Nome (17)		
Telefono (18)		E-Mail (campo obbligatorio) (19)

Da compilare solo nel caso in cui si desidera ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso dalla sede legale		
Indirizzo (20)		N° Civico (21)
Comune (22)	Prov. (23)	CAP (24)

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare dell'operatore di comunicazione, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1 comma 29 della L. n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data

Firma _____



Istruzioni per la compilazione del Modello 2/ROC

Il Modello 2/ROC, riportato nella precedente pagina 1 e 2, è compilabile in modo informatizzato in quanto presenta dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibile scrivere, utilizzando la tastiera del vostro computer, del testo alfanumerico o inserire segni di spunta (la cosiddetta X).

Come procedere. Cliccare con la freccetta del mouse sui campi in colore grigio. Il campo diventerà di colore nero. A questo punto potete procedere a digitare, con la tastiera del vostro computer, il relativo testo.

Per i riquadri dove è necessario segnare la X (ad es. per indicare le "Attività") occorre semplicemente cliccare con la freccetta del mouse sul relativo campo di colore grigio per attivare il relativo segno di spunta (il carattere X).


Compilati con il computer tutti i campi, stampate il relativo Modello 2/ROC.

IMPORTANTE

Non dimenticate, alla fine, di sottoscrivere il Modello 2/ROC.

Cosa scrivere nei vari campi

- (1) Indicare la Ragione sociale dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC.
- (2) Indicare la natura giuridica dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC (es. impresa individuale, società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.).
- (3) Indicare il Codice Fiscale dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC.
- (4) Indicare la partita I.V.A.
- (5) Indicare il n. d'iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC.
- (6) a (10) Indicare i dati inerenti la sede legale dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC (indirizzo, civico, comune, prov., C.A.P.).
- (11) a (13) Indicare i dati inerenti ai recapiti dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC (telefono, fax, email).
- (14) Indicare la data dell'atto costitutivo della impresa che si sta iscrivendo al ROC.
- (15) Indicare la data dello statuto attualmente vigente della impresa che si sta iscrivendo al ROC.
- (16) Indicare la/le attività svolte dall'impresa che si sta iscrivendo al ROC. Occorre contrassegnare con una X tutte le attività svolte che abbiano rilevanza ai fini della iscrizione. In aggiunta, per il settore della editoria, è necessario specificare se l'impresa ha alle proprie dipendenze 5 giornalisti a tempo pieno da almeno 1 anno.
- (17) a (19) Ai fini dello svolgimento degli adempimenti presso il R.O.C., indicare i dati (nome e cognome, telefono ed email) di un referente o una funzione aziendale della impresa che si sta iscrivendo al ROC.
- (20) a (24) Nel caso in cui si desidera ricevere le comunicazioni presso una sede diversa dalla sede legale dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC, indicare i dati inerenti a tale differente sede (indirizzo, civico, comune, prov., C.A.P.).



(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”)

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

1. I soggetti indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione oltre ai modelli 1/ROC e 2/ROC la seguente documentazione:

a. una dichiarazione, redatta secondo il modello 3/ROC, contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo;

b. una dichiarazione, redatta secondo il modello 4/ROC, contenente l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

2. I soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. *h*) ed *i*), dell’allegato A, in forma di ente pubblico, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione i modelli 1/ROC, 2/ROC e 4/ROC.

3. I soggetti indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di impresa individuale, presentano i modelli 1/ROC e 2/ROC.

Dichiarazioni relative all’assetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, di soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, di concessionarie di pubblicità per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e d) dell’allegato A e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi.

1. I soggetti in forma di società di capitali o cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:

- a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5/5/ROC - le rispettive *partecipazioni di controllo*. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
- b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;



- c) ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all'individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;
 - d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;
 - e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica.¹

1. Gli editori di testate quotidiane o periodiche con più di dodici numeri l'anno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalità elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:
 - a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/ROC- le rispettive *partecipazioni di controllo*. Sono a tal fine rilevanti, le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, e quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
 - b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere, fino all'individuazione delle persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano dette società;
 - c. qualora la partecipazione di controllo sia intestata a società fiduciarie, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2-bis dell'allegato A;
 - d. ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett. c), deve comunque essere data comunicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o dell'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui alla lettera b).

¹ Così come sostituito dall'art. 3 della delibera n. 195/09/CONS.



2. Gli editori di testate periodiche diverse da quelle di cui al comma precedente, ivi compresi gli editori che diffondono in modalità elettronica, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/4/ROC, contenente:
 - a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
 - b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti costituiti in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2) che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani o periodici a questi equiparati, anche in formato elettronico, in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:
 - a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5/5/ROC le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c).
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;
 - d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;⁷
 - e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici, anche in formato elettronico, in forma di



società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5/2/ ROC, 5/4/ROC, contenente:

- a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
 - b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2), in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica


1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:
 - a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5/5/ROC- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b);
 - b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 - c) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.



Dichiarazioni relative all'attività svolta

I soggetti obbligati all'iscrizione, così come indicati all'articolo 2 dell'allegato A, in ogni caso, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione relativa all'attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta. In particolare per ciascuna tipologia di attività è individuato un modello specifico da compilare. Nel caso in cui il soggetto svolga più attività sarà tenuto a presentare diversi modelli ciascuno riferito alla singola attività esercitata. Di seguito è riportato l'elenco dei modelli previsti per ciascuna attività:

- gli operatori di rete producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/ROC, che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione nonché le modalità di diffusione, e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con i fornitori di servizi di media /fornitori di contenuti;
- i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la modalità di fornitura del servizio, la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con gli operatori di rete. Nelle more dell'allineamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fornitore di contenuti producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 22/ROC che riporti la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione degli estremi contrattuali stipulati con l'operatore di rete.
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 23/ROC che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione e le modalità di diffusione;
- i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, producono una dichiarazione, redatta secondo il modello 6/ROC per ogni canale gestito, indicando i provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l'esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché la denominazioni del canale, le eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e le informazioni relative a testate giornalistiche;
- le concessionarie di pubblicità per i canali radiotelevisivi, per le testate servite producono il modello 7/1/ROC e/o 7/2/ROC, riportando l'elenco delle imprese servite, con l'indicazione degli eventuali diritti di esclusiva;
- i produttori o distributori di programmi radiotelevisivi producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 8/1/ROC o 8/2/ROC che riportino l'elenco delle opere prodotte o distribuite ed altre informazioni relative alle stesse;
- le agenzie di stampa a carattere nazionale producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 10/ROC con l'indicazione dell'agenzia di stampa;



- gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste ed i soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 9/ROC, per ciascuna testata edita, indicando il nome della testata edita e le altre informazioni relative alla stessa;
- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 11/ROC, che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER I SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO


Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A, che operano in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro 30 giorni dall'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale redatta secondo:
 1. il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
 2. il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
 3. il Modello 5/1/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.p.A., S.A.P.A., o Cooperative con azioni);
 4. il Modello 5/2/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.r.l. o Cooperative con quote);
 5. il Modello 5/4/ROC (nel caso sussistano eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persona, ovvero altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
 6. ogni altro modello inerente all'attività esercitata.
2. La dichiarazione di cui sopra deve riportare:
 - a. l'elenco dei propri soci;
 - b. l'elenco dei soci delle società il cui assetto partecipativo deve essere indicato al registro ai sensi del presente regolamento;
 - c. l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.
3. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo il Modello 5/1/ROC ed il Modello 5/5/ROC.
4. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di società di persone, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo:
 1. il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
 2. il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
 3. il Modello 5/3/ROC, (aggiornamento dell'elenco dei soci della società iscritta al registro, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
 4. ogni altro modello inerente all'attività esercitata.



5. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di impresa individuale, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali del soggetto secondo il modello 2/ROC nonché ogni altro modello relativo all'attività esercitata.
6. I restanti soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali ed i dati relativi agli amministratori in carica redatta secondo il Modello 2/ROC ed il Modello 4/ROC, nonché ogni altro modello inerente all'attività esercitata.
7. I soggetti di cui all'art. 2, lettere b) e d) dell'allegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità al Modello 20/ROC².

² Così come sostituito dall'art. 4 della delibera n. 195/09/CONS.



MODELLO 24/ROC**Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari**

Operatore di comunicazione richiedente		Codice fiscale

Modalità di fornitura del servizio

<input type="checkbox"/> lineare	<input type="checkbox"/> Non lineare
----------------------------------	--------------------------------------

Numero	Totale	Denominazione marchio

Estremi autorizzazione

<input type="checkbox"/> Ministero competente	<input type="checkbox"/> AGCOM	<input type="checkbox"/> Regione/Provincia	<input type="checkbox"/> Stato Membro Unione Europea
---	--------------------------------	--	--

a carattere comunitario

gg/mm/aaaa	
Data di rilascio del provvedimento	Numero Provvedimento

ovvero

gg/mm/aaaa	
Data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività	Numero Raccomandata /Protocollo

Ambito di diffusione

<input type="checkbox"/> Nazionale	<input type="checkbox"/> Locale (*)
------------------------------------	-------------------------------------

Tipologia di contenuto

<input type="checkbox"/> Televisivo	<input type="checkbox"/> Radiofonico
-------------------------------------	--------------------------------------

Modalità di diffusione

<input type="checkbox"/> DTT	<input type="checkbox"/> via Cavo coassiale	<input type="checkbox"/> via Satellite	<input type="checkbox"/> Web/IP	<input type="checkbox"/> Mobile/DVBH
------------------------------	---	--	---------------------------------	--------------------------------------


 Trasmissione simulcast

<input type="checkbox"/> DTT	<input type="checkbox"/> via Cavo coassiale	<input type="checkbox"/> via Satellite	<input type="checkbox"/> Web/IP	<input type="checkbox"/> Mobile/DVBH
------------------------------	---	--	---------------------------------	--------------------------------------

Responsabile dell' attività:

Cognome e Nome		Codice fiscale

Testata giornalistica	Cognome e nome direttore responsabile



Rapporti contrattuali con gli operatori di rete

Operatore di comunicazione richiedente l'iscrizione


Codice fiscale

Denominazione Marchio	Codice fiscale dell'operatore di rete	Denominazione operatore di rete	Numero ROC operatore di rete	Data inizio contratto	Data scadenza contratto

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare dell'operatore di comunicazione, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1, comma 29, della legge n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Firma _____

Data _____



Istruzioni per la compilazione del Modello 24/ROC

Il Modello 24/ROC, riportato nella precedente pagina 1, è compilabile in modo informatizzato in quanto presenta dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibile scrivere, utilizzando la tastiera del vostro computer, del testo alfanumerico o inserire segni di spunta (la cosiddetta X).


Come procedere. Cliccare con la freccetta del mouse sui campi in colore grigio. Il campo diventerà di colore nero. A questo punto potete procedere a digitare, con la tastiera del vostro computer, il relativo testo.

Per i riquadri dove è necessario segnare la X (ad es. per indicare "Ministero competente") occorre semplicemente cliccare con la freccetta del mouse sul relativo campo di colore grigio per attivare il relativo segno di spunta (il carattere X).

Compilate con il computer tutti i campi, stampate il relativo Modello 24/ROC.

IMPOR TANTE

Non dimenticate, alla fine, di sottoscrivere il Modello 24/ROC.



(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”)

Articolo 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - b) "Servizio", il Servizio Ispettivo e Registro dell’Autorità;
 - c) "Direttore", il Direttore del Servizio Ispettivo e Registro;
 - d) "Registro", il Registro degli operatori di comunicazione;
 - e) "Co.re.com.", i Comitati regionali per le comunicazioni;

TITOLO I **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Articolo 2 **Soggetti obbligati all’iscrizione**

1. Sono obbligati all’iscrizione al Registro:
- a. *gli operatori di rete*: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;¹
 - b. *i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici*: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;²
 - c. *i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la *pay per view*, mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;³
 - d. *i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione*: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro

¹ Vedi art. 2, lett. d) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

² Vedi art. 2, lettere b), l), m) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

³ Vedi art. 2, lett. q) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.



provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

e. *le imprese concessionarie di pubblicità*: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i);

f. *le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi*: 1) i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;

g. *le agenzie di stampa a carattere nazionale*: i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana;

h. *gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste*: 1) i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;

i. *i soggetti esercenti l'editoria elettronica*: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;

j. *le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica*: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO

Articolo 3 *Tenuta del Registro*

1. Il Registro è tenuto presso il Servizio che provvede ad ogni conseguente adempimento amministrativo.



2. Ad ogni soggetto iscritto al Registro, in ragione del codice fiscale, è attribuito un univoco numero di posizione progressivo indipendentemente dal fatto che svolga più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro stesso.

3. La documentazione pervenuta al Servizio, a norma del presente regolamento, è archiviata secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 4

Gestione del Registro

1. Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato che consente l'estrapolazione di documenti informatici, intesi come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti formati, o comunque trattati, inerenti ciascun soggetto presente nel Registro stesso.

2. Il sistema informativo automatizzato assicura la disponibilità, l'integrità e la sicurezza con riferimento all'accesso ai dati, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, in materia di amministrazione delle informazioni in modalità digitale, anche mediante l'interoperabilità con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e di altri enti.

TITOLO III

ISCRIZIONE AL REGISTRO

Articolo 5

Domanda di iscrizione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento presentano all'Autorità domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. Tale istanza, è redatta secondo il modello 1/ROC, ed è corredata dalle dichiarazioni inerenti l'attività esercitata.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 2/ROC, contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, ciascuno in relazione alla propria natura giuridica presentano le dichiarazioni relative all'oggetto sociale, all'organo amministrativo, all'assetto societario, ed all'attività svolta in conformità a quanto previsto nell'allegato B al presente regolamento.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, lett. e 1) ed f presentano altresì l'autocertificazione antimafia.

5. La domanda di iscrizione è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio delle attività. Nel caso in cui l'inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l'iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.

5bis. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri nonché i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta presentano all'Autorità domanda d'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle suddette attività in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 3 della delibera n. 606/10/CONS e dall'art. 3 della delibera n. 607/10/CONS.

6. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui all'articolo 2, lettere g), h) e i), l'iscrizione al Registro è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

7. I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro presentano un'unica domanda, redatta secondo il modello 1/ROC, corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello 2/ROC, nonché dalle dichiarazioni inerenti le attività esercitate.



8. Qualora successivamente all'iscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attività rilevante ai fini del presente regolamento, ne dà comunicazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 10.
9. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 6

Istruttoria per l'iscrizione

1. Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione, il Servizio verifica: a. la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l'autenticità della sua sottoscrizione;
b. la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e l'autenticità della loro sottoscrizione;
c. l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Qualora in sede di istruttoria sia accertata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro, il Direttore del Servizio ne dà comunicazione all'interessato.

Articolo 7

Conclusioni del procedimento d'iscrizione

1. Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d'iscrizione si concludono nel termine di trenta giorni dalla data in cui la domanda perviene al Registro, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la medesima o la documentazione, con assegnazione di un ulteriore termine di trenta giorni.
2. Il provvedimento d'iscrizione, adottato dal Direttore, è inviato all'interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l'emanazione del provvedimento.
- 2bis.* Gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri retroagiscono alla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della suddetta attività da parte dell'Autorità; gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l'emanazione del provvedimento.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ultimo alinea, il responsabile del procedimento diffida il soggetto a presentare la domanda d'iscrizione e la documentazione complete dei dati e delle informazioni prescritti dal presente regolamento.
4. Si procede alla diffida di cui al comma 3 anche nei confronti del soggetto che, pur essendovi tenuto ai sensi dell'art. 2, non abbia presentato la domanda di iscrizione di cui all'art. 5.
5. Se entro il termine assegnato con la diffida prevista dai commi 3 e 4 il soggetto non presenta regolare domanda, completa delle dichiarazioni, dei dati e della documentazione richiesti ai sensi del presente regolamento, si procede all'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti prescritti anche tramite il competente Nucleo della Guardia di finanza, ai fini della sua iscrizione d'ufficio. Al soggetto inottemperante si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, e, ove del caso, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 8

Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti

1. I soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 2359 c.c., al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 12.1/ROC ed il modello 12.2/ROC, contenente l'indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l'acquisizione



del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.

2. I soci delle società per le quali è stato presentato l'elenco all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 13/ROC.

2 bis Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) n.1 ed i) n.1 ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o quote della società iscrivenda al Registro, sia intestata a società fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei fiduciari, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC.⁴

3. Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione è comunicata al Registro mediante i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione.⁵

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute nel caso di controllo dei soggetti che svolgono le seguenti attività:

- concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
- editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).

5. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 9

Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni

1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli 14.1/ROC e 14.2/ROC, di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:

a. della società iscritta al Registro. Se la società iscritta al Registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b);

b. delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta al Registro in misura superiore al 2 % del capitale sociale.

2. Qualora la società iscritta al Registro sia quotata in borsa, essa dà comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del soggetto controllante.

3. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10 %, o al 2 % per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono date dall'acquirente, ovvero dal sottoscrittore, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti ed alle sottoscrizioni per effetto delle quali un singolo soggetto, ovvero più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente, vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20 % della società iscritta.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
- editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).

7. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 24.

⁴ Così come inserito dall'art. 1, comma 1, della delibera n. 195/09/CONS.

⁵ Così come inserito dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 195/09/CONS.



Articolo 10

Variazioni

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro.
2. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 1 deve essere inviata un'apposita dichiarazione, redatta secondo il modello 15/ROC, recante il tipo di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni, inerenti le specifiche variazioni intervenute redatte sui modelli già utilizzati all'atto dell'iscrizione.
3. Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:
 1. concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
 2. editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).
4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al Registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Articolo 11

Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l'aggiornamento dei medesimi in conformità a quanto indicato nell'allegato B.
2. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dell'assemblea, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

Articolo 12

Cancellazione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento presentano domanda di cancellazione, redatta secondo il modello 16/ROC, nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione al Registro.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal Registro.
3. Nei casi in cui sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione al Registro, ne è data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato il Servizio effettua i relativi accertamenti anche tramite il competente Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, per le conseguenti determinazioni.
4. La cancellazione si formalizza con provvedimento del Direttore. Tale cancellazione è annotata nel sistema informativo automatizzato di cui al precedente articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
5. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato il Direttore del Servizio provvede d'ufficio alla cancellazione dal Registro.
6. Qualora dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, risulti la cancellazione del soggetto dal Registro nazionale delle imprese a seguito di procedure concorsuali o per cessazione dell'attività, il Direttore dispone la cancellazione d'ufficio inviandone comunicazione all'interessato.



7. L'elenco relativo alle cancellazioni disposte d'ufficio è pubblicato sul sito web dell'Autorità secondo le modalità di cui al successivo articolo 19.

Articolo 13

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Ad eccezione delle comunicazioni relative a situazioni di controllo sussistenti al momento dell'iscrizione al Registro, di cui all'art. 8, le quali sono inviate in modalità cartacea, le altre comunicazioni di cui al presente Titolo sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante accesso all'indirizzo www.roc.agcom.it.⁶
2. I rappresentanti legali e/o i titolari delle imprese individuali dei soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al presente Titolo della presente delibera richiedono uno specifico codice di autenticazione per l'accesso alla procedura di gestione dei modelli telematici. Il modulo di registrazione è disponibile all'indirizzo www.roc.agcom.it.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

Certificazioni di iscrizione

1. I certificati inerenti la regolare iscrizione al Registro sono rilasciati, al soggetto interessato, sulla base del "modello 17/ROC".
2. L'attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

Articolo 15

Contributi alle imprese e iscrizione al Registro

1. L'iscrizione nel Registro costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16

Controlli sulle dichiarazioni

1. Il Servizio dispone propri controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al Registro, anche mediante collegamento telematico con altre banche dati e ricorrendo, ove necessario, anche alla collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza.

Articolo 17

Richiesta di informazioni per finalità statistiche e di studio


1. L'Autorità, per il tramite del Servizio, richiede agli operatori iscritti al Registro informazioni di carattere socio-economico per finalità statistiche e di studio, anche attraverso appositi formulari inviati tramite posta elettronica.

Articolo 18

Modulistica

1. La modulistica costituisce l'allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli dal n. 1/ROC al n. 23/ROC.

⁶ Così come inserito dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 195/09/CONS.



Articolo 19***Pubblicazione dei dati del Registro***

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dell'Autorità.
2. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti di cui all'articolo 10.

TITOLO VI**SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI
DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE****Articolo 20*****Tenuta della sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione relativa alle
infrastrutture di diffusione***

1. La sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione è tenuta dal Servizio.
2. Il censimento delle infrastrutture di diffusione risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo costituire elemento di legittimazione all'esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrari o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all'esercizio di impianti.
3. Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica inerenti il censimento di cui al comma 2, l'Autorità può avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni.

Articolo 21***Modalità di tenuta della sezione speciale***

1. I soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande I-III/VHF, IV-V/UHF comunicano, entro sessanta giorni, i dati relativi alle infrastrutture di diffusione presenti sul territorio italiano in conformità agli allegati C e TEC.
2. Ai fini dell'integrazione dei dati relativi agli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti nella banda 87,50-108,00 MHz e di radiodiffusione sonora digitale operanti nella banda 1452,00-1479,50 MHz, l'Autorità adotta apposita delibera concernente le modalità di comunicazione dei dati relativi a detti impianti.
3. A ciascun impianto di diffusione registrato nella sezione speciale è attribuito un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto). Tale identificativo, una volta reso noto al soggetto che ha inviato la comunicazione, è citato in tutte le successive comunicazioni riguardanti variazioni dei dati tecnici o amministrativi dell'impianto registrato.
4. Con successivi provvedimenti l'Autorità individua le modalità di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.



TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22

Raccordo dell'informativa di sistema

1. Il sistema informativo automatizzato che gestisce il Registro tratta i dati relativi alla informativa di sistema, onde consentire l'analisi congiunta delle rispettive banche dati di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modifiche.

Articolo 23

Oneri contributivi

1. E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del Registro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 24

Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 1, commi 29, 30, 31, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 25

Delega di funzioni ai Co.re.com.

1. L'istruttoria dei procedimenti di iscrizione di cui all'art. 6 del presente regolamento ed il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento possono essere delegate ai Co.re.com. che hanno stipulato apposita convenzione con l'Autorità.
2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, ciascun Co.re.com., nell'ambito della propria organizzazione interna, assicura il corretto svolgimento delle funzioni delegate.
3. Il conferimento della delega potrà avvenire anche in più fasi, previa conforme integrazione dell'Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall'Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, e conseguente modifica delle convenzioni stipulate da ciascun Comitato per l'esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 26

Abrogazioni

1. Sono abrogate le delibere n. 236/01/CONS, n. 403/01/CONS, n. 25/02/CONS, n. 404/02/CONS, n. 130/03/CONS, n. 502/06/CONS e l'art. 2 della delibera 129/03/CONS.

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

